

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati SBARBATI, NAPOLI, BRACCO, APREA,
LENTI, RODEGHIERO, FOLLINI, BRANCATI, CAPITELLI,
VIGNALI, VOLPINI, GRIGNAFFINI, ACCIARINI, CASTELLANI
e DE MURTAS**

(V. Stampato Camera n. 852)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e
istruzione) della Camera dei deputati il 30 settembre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 ottobre 1998*

**Introduzione dell’insegnamento di una seconda lingua straniera
ufficiale dell’Unione europea nella scuola media**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, nella prospettiva di una progressiva generalizzazione, è attivato nella scuola media l'insegnamento di una seconda lingua straniera ufficiale dell'Unione europea, in 1074 prime classi, fermi restando i progetti di sperimentazione di due lingue straniere autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

2. Nelle classi in cui è introdotto il predetto insegnamento l'orario complessivo degli insegnamenti curriculari non può superare le 33 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni previste per le scuole medie funzionanti della provincia autonoma di Bolzano, per le scuole medie con lingua di insegnamento slovena e ladina, nonché per le scuole medie annesse agli istituti e scuola d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi e sordomuti. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame della seconda lingua straniera di cui al presente articolo sono stabiliti con la modalità di cui all'articolo 166, comma 1, primo periodo, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Per gli alunni che provengono da scuola elementare con insegnamento di lingua dell'Unione europea, uno dei due insegnamenti di lingua coincide, di norma, con quello impartito nella scuola elementare frequentata.

Art. 2.

1. Con proprio decreto il Ministro della pubblica istruzione stabilisce le modalità di

collocazione dell'insegnamento della seconda lingua dell'Unione europea nelle classi dei corsi che attuano il tempo prolungato. Sono conseguentemente modificate le tabelle A e B allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 luglio 1983, relative all'orario settimanale delle lezioni e alla tabella organica.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1999 e in lire 26 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

